



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **Determina di settore n. 234 del 03-11-2015**

(n. 1581 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA CIERI+ALTRI C./ COMUNE DI ORTONA+TAMARETE ENERGIA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER AVVOCATO DELL'ENTE LEONARDINA CASOLI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO che con atto depositato in data 3.9.2015 i Sigg. Maurizio Cieri, Alessandra Di Virgilio, Tommaso Cieri e Roberto Cieri proponevano i ricorsi per motivi aggiunti – integrativi ai ricorsi RGnn.186/2014 e 403/2014, contro il Comune di Ortona, la Tamarete Energia s.r.l. e la Odoardo Zecca s.r.l., dinanzi al TAR ABRUZZO - PESCARA, per ivi ottenere l'annullamento:

1) del provvedimento 2014/7269 del 18 marzo 2014, avente ad oggetto "*ampliamento centrale per la produzione di energia elettrica nel Comune di Ortona ditta Tamarete Energia s.r.l. - art. 25, comma 5 bis, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, non applicabilità*", conosciuto solo in data 9 settembre 2014, a seguito di accesso al fascicolo della causa assentito dal Presidente del Tribunale adito; 2) del "*Regolamento Comunale per la monetizzazione totale o parziale delle aree a standard urbanistico e linee guida per la cessione tramite convenzionamento – approvazione*" con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 6 giugno 2013, conosciuta nella sua lesività in data 9 settembre 2014, a seguito di accesso al fascicolo della causa assentito dal Presidente del Tribunale adito; 3)

della deliberazione n.19 del 19 dicembre 2006 del Commissario Prefettizio della Provincia di Chieti con la quale si delibera di adottare la proposta del Dirigente di *"approvare la documentazione prodotta in data 24.11.2006 dalla Ditta Odoardo Zecca s.r.l. e costituita da – Planimetria lotto e verifica rispondenza a standard, con la esatta individuazione delle aree interessate dall'intervento di ampliamento di una Centrale Elettrica in zona industriale di questo Comune, a parziale modifica e rettifica della documantazione approvata dal Consiglio Comunale;* 4) per quanto possa occorrere, del Permesso di Costruire n.40/2011 con cui veniva approvata la *"Variante al Permesso di Costruire n.7 del 10/10/2006 in parziale sanatoria per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato individuata al foglio n°39, particelle nn. 427,4218, 4219, 4061, 4078, 653, 656, 267, 269"*; 5) di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti; in ultimo per la declaratoria di illegittimità avverso il silenzio serbato da questa Amministrazione in relazione alla diffida presentata in data 12.06.2014 e avente ad oggetto la diffida alla desistenza della modifica della convenzione del 6.7.2006 rep.3696 inerente la monetizzazione delle aree a standard afferenti la centrale di energia elettrica da parte della Ditta Tamarete Energia s.r.l..

VISTA la determinazione di incarico n.193 del 21.09.2015 con la quale veniva stabilito, in favore dell'Avvocato L. Casoli il compenso professionale onnicomprensivo di €1.268,80 e previsto contestualmente che l'Ente, con separata determinazione dirigenziale, impegnasse tale somma su apposito capitolo successivamente all'approvazione del bilancio 2015;

RILEVATO che con delibera di Consiglio comunale n.82 del 23.09.2015 è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.Z1C16EF16F che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avvocato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Poste Italiane, Agenzia di Troia (Fg), intestato a Leonardina Casoli, IBAN: IT08D0760115700001019634672;

VISTO il preventivo di massima redatto, su richiesta dell'Ente, dalla stessa professionista nella misura dei minimi giudiziali di cui al vigente D.M.55/2014, ulteriormente ridotti;

SENTITO il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile

DETERMINA

1. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	1240
Intervento	03
Impegno n.	20150002988
Codice creditore	
Nome creditore	Leonardina Casoli
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.: CSLLRD70H56L447O p.iva: 03857000719
Indirizzo	Via Dario Serafini, n.5 - 66026 Ortona (Ch)
PEC	Casoli.leonardina@avvocatilucera.legalmail.it
Causale	Impegno di spesa per difesa dell'Ente in giudizio Tamarete c./Comune
CIG	Z1C16EF16F

CUP	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	1.268,80

1. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.268,80 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2015	1240	1.268,80

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 13 novembre 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993